

Isabella Lazzarini

Reggio 1335: la città, la signoria, gli statuti

[In corso di stampa in *Medioevo reggiano. Studi in ricordo di Odoardo Rombaldi*, a cura di G. Badini - A. Gamberini
© dell'autrice – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Introduzione

Enumerando i doni presentati in occasione della *magna curia* indetta da Luigi Gonzaga nel 1340 per festeggiare il quadruplice matrimonio celebrato a Mantova fra lo stesso Luigi e la terza moglie Franceschina di Azzo Malaspina, il figlio Corrado e Margherita di Castellino Beccaria, i nipoti Ugolino e Tommasina di Guido e Verde della Scala e Azzo da Correggio, il cronista mantovano Bonamente Aliprandi dedicò un capitoletto della sua cronaca ai *dona facta ad curiam per cives Regii*, descrivendo rapidamente la dominazione gonzaghese sulla città emiliana in termini di governo benevolmente esercitato e felicemente accettato:

Quelli da Gonzaga senza noia
signorezavano Rezo e lo Resano,
tegnival quieto et cum bona voia¹.

Ben altro quadro emerge dalle scarse parole di un altro cronista, qualche tempo dopo. Alla fine degli anni Cinquanta del Trecento, Feltrino Gonzaga, rimasto solo al governo di Reggio dopo una contrastata divisione di interessi con fratelli e nipoti, cosignori con lui sia della città emiliana, sia dell'originaria Mantova, a detta dell'Azario teneva la città «male et pauperrime»². Il Gonzaga, incapace di radicare la propria signoria e di controllare sia i moti di un'aristocrazia potente e rissosa, sia gli opposti appetiti territoriali di avversari più determinati e forti come Bernabò Visconti e Niccolò II d'Este, avrebbe ceduto la signoria di Reggio al Visconti una decina d'anni più tardi, segnando così la fine del breve dominio gonzaghese su Reggio.

Considerando evidentemente la diversa natura e i diversi fini delle due testimonianze, il problema della valutazione della dominazione gonzaghese su Reggio rimane aperto e significativo. La signoria di Luigi Gonzaga e dei suoi figli infatti, iniziata nel 1335 e conclusasi nel 1371, non fu lunga, ma – visti i tempi e l'alternarsi delle annessioni e degli scorpori territoriali – neppure brevissima, pur tenendo conto del fatto che un concreto governo congiunto delle due città padane da parte dei Gonzaga non durò che 24 dei 36 anni complessivi. Tra il 1359 e il 1371 infatti il solo Feltrino di Luigi resse la città di Reggio (dapprima di fatto, poi, dal 1366, anche grazie alla nomina a vicario imperiale) mentre il fratello Guido ed i figli di lui Ugolino (sino al 1362), Francesco (sino al 1368) e Ludovico governavano Mantova³.

Si tratta di una vicenda di un certo interesse, dal momento che si colloca nella prima stagione dell'espansionismo signorile, allorché la fisionomia delle singole signorie non era ancora nettamente delineata, i confini delle egemonie territoriali erano estremamente mobili e gli stessi linguaggi del dominio non erano ancora prevalentemente declinati secondo logiche regionali. Se infatti la parentesi gonzaghese della storia reggiana non riveste – per le successive vicende sia mantovane, sia reggiane – che un'importanza secondaria vista la sua brevità, ad un'analisi più attenta tanto l'espansione dei Gonzaga verso Reggio, concretizzatasi dopo soli sette anni dalla loro presa di potere a Mantova, quanto la refrattarietà dei ceti eminenti reggiani ad una dominazione esterna dimostrano la loro velleità soltanto *ex post*, nella considerazione storica tanto della natura monocittadina dell'egemonia gonzaghese, quanto della duratura soggezione reggiana ad un potentato esterno. Il fallimento del radicamento gonzaghese a Reggio non fu necessariamente l'inevitabile epilogo di un'ambizione malcalcolata, ma piuttosto l'esito non scontato del sommarsi

¹ B. Aliprandi, *Aliprandina o cronaca di Mantova*, in *Rerum Italicarum Scriptores* (d'ora in poi *RIS*) 2 ed., XXIV.13, a cura di O. Begani, Città di Castello 1908-10, p. 129.

² P. Azario, *Liber Gestorum in Lombardia*, in *RIS*, 2 ed., XVI.4, a cura di F. Cognasso, Bologna 1926-39, pp. 61, 92, 148

³ Si rimanda, per brevità, alle voci *Gonzaga*, *Feltrino*, *Gonzaga*, *Guido* e *Gonzaga*, *Ludovico* in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 57, Roma 2000, pp. 729-32, 791-94, 797-801 (a cura di I. Lazzarini).

di una serie di fattori intrinseci alla forza e alle debolezze delle città padane e connessi con gli equilibri locali e sovralocali di potere.

Nella consapevolezza della scarsità di studi sulla dominazione comune di entrambe le città – come su ciascuna di esse singolarmente presa – per il trentennio 1335-1371⁴, queste poche note non hanno l'ambizione di rendere conto dell'intera questione, ma si propongono di affrontare il tema dei rapporti e degli scambi politici ed istituzionali fra Reggio e Mantova e delle forme del potere gonzaghese sulla città emiliana attraverso l'analisi di un testimone documentario peculiare, la raccolta statutaria reggiana del 1335, redatta ed approvata pochi mesi dopo l'occupazione di Reggio da parte delle milizie scaligero-gonzaghese, mantenuta in vigore durante i primi anni della dominazione viscontea e sostanzialmente e riconoscibilmente confluita nelle successive redazioni di Gian Galeazzo Visconti (1392) e di Niccolò III d'Este (1411)⁵.

Le fonti statutarie e la loro genesi complessa e risalente sono stati, negli ultimi decenni, oggetto di ampia messe di studi: sono stati ripetutamente analizzati anche i loro rapporti con i regimi signorili nella fase della loro affermazione, in particolare in merito alla controversa natura delle capacità legislative dei signori, che vennero precisandosi in rapporto alla originaria gerarchia delle fonti del diritto e trovarono e sperimentarono forme nuove di espressione – come i decreti – proprio in questi decenni⁶. Il caso reggiano è stato analizzato – in contesti storiografici e con intenti assai diversi – in due diversi periodi (la legislazione duecentesca e l'età viscontea)⁷: il primo Trecento al contrario rimane relativamente vergine, pur rappresentando un momento di cruciale importanza nella fissazione del corpo delle leggi municipali di Reggio. In particolare gli statuti del 1335 si segnalano per una serie di caratteri peculiari, su cui si tornerà: sono infatti i primi statuti signorili della città (pur non essendo quella gonzaghese la prima signoria a Reggio), dal momento che le precedenti raccolte erano il frutto dell'azione legislativa dei diversi reggimenti comunali; sono anche i primi statuti emanati a Reggio in una fase della storia urbana in cui la città era soggetta al dominio di signori esterni, che controllavano già la loro città d'origine; il corpo principale della raccolta infine, il suo ordine prevalente, buona parte dei suoi contenuti fissarono la materia statutaria comunale secondo una forma ed un ordine destinati a costituire il cuore delle

⁴ Per Mantova nel Trecento, v. G. Coniglio, *Mantova. La storia, I. Dalle origini a Gianfrancesco primo marchese*, Mantova 1958 e M. Vaini, *Ricerche gonzaghese. (1189-inizi sec. XV)*, Firenze 1994 (di cui v. anche *Dal comune alla signoria. Mantova dal 1200 al 1328*, Milano 1986 per la fine dell'età bonacolsiana e i primi anni gonzaghese); per la perdita di Reggio da parte di Feltrino, v. P. Torelli, *La presa di Reggio e la cessione ai Visconti nei carteggi mantovani (aprile-maggio 1371)*, in *Studi di storia, di letteratura e d'arte in onore di Naborre Campanini*, Reggio Emilia 1921, pp. 129-153; in generale per la storia politica della regione, C. Cipolla, *La storia scaligera secondo i documenti di Modena e di Reggio Emilia*, Venezia 1903 e Id. *Documenti per la storia delle relazioni diplomatiche tra Verona e Mantova nel secolo XIV*, Venezia 1907; in particolare per Reggio, v. ancora G. Panciroli, *Storia della città di Reggio, I-II*, Reggio Emilia 1846-8; N. Grimaldi, *La signoria di Bernabò Visconti e Regina della Scala in Reggio (1371-1385). Contributo alla storia delle Signorie*, Reggio Emilia 1921, pp. 3-37 ed ora A. Gamberini, *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma 2003.

⁵ Giustamente Andrea Gamberini che ha dedicato di recente al Trecento visconteo ampie e significative ricerche, nota come rimanga «ancora da indagare il rapporto fra gli statuti reggiani del 1335, promulgati sotto i Gonzaga, e quelli mantovani del 1313», v. A. Gamberini, *La forza della comunità. Leggi e decreti a Reggio in età viscontea*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, Atti del VII convegno del comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative (Ferrara, 5-7 ottobre 200), a cura di E. Dondarini, G. M. Varanini, M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 109-122, ora in Id. *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005, pp. 137-53: cit. a p. 138 di quest'ultima edizione.

⁶ Si rimanda per brevità ai saggi raccolti in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, D. Willoweit (atti della XXX settimana di studio, 11-15 settembre 1989), Bologna 1991; alla esemplare introduzione all'edizione degli statuti veronesi del 1327 di S. A. Bianchi, G. M. Varanini, *Statuti comunali e signoria: Verona e gli Scaligeri*, in *Statuti di Verona del 1327*, a cura di S. A. Bianchi, R. Granuzzo, con la collaborazione di G. M. Varanini e G. Mariani Canova e la presentazione di G. De Sandre Gasparini, Roma 1992, pp. 11-62 e ai saggi contenuti in *Signori, regimi signorili e statuti*, con le bibliografie ivi citate.

⁷ V. *Consuetudini e statuti reggiani del secolo XIII*, edizione critica a cura di A. Cerlini, Reggio Emilia 1933 (Cerlini fece l'edizione delle consuetudini del 1242, degli statuti sui danni alle proprietà rurali e dei primi quattro libri del corpus statutario del 1265), e Gamberini, *La forza della comunità*. In merito alla politica statutaria di Bernabò Visconti, v. sempre C. Storti Storchi, *Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda in età viscontea*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*, Atti del convegno (Albenga, 18-21 ottobre 1988), Bordighera 1990, pp. 71-102.

raccolte successive, anche allorché Reggio avrebbe fatto parte di ben più salde dominazioni territoriali, rivestendo sempre più per la città dominata «non soltanto una valenza simbolica, di baluardo dell'indipendenza cittadina, ma anche una oggettiva preminenza intorno a molti ambiti di applicazione del diritto urbano»⁸.

All'incrocio dunque della storia statutaria di una città comunale in piena trasformazione e della convulsa articolazione del confronto padano fra poteri di dimensioni, natura e ambizioni diverse (la città, le dinastie feudali e signorili locali, i potentati esterni – Gonzaga, Scaligeri, Estensi, Visconti – in reciproca competizione), gli statuti del 1335 raccontano una vicenda complessa ed esemplare, gettando luce sui diversi protagonisti della scena politica locale in modi multiformi e stratificati.

1. *La città: gli statuti del 1335 e la tradizione statutaria precedente*

La città di Reggio elaborò, tra il secondo Duecento e il Trecento, una significativa successione di statuti e consuetudini municipali⁹: di particolare rilievo per la ricerca storica è il fatto che tale successione si è conservata nella sua quasi totale integrità, dando origine così ad un *corpus* statutario di estremo interesse, per quanto per lo più inedito¹⁰. Non è il caso qui di ripercorrere analiticamente le forme della costruzione del corpo statutario reggiano¹¹: basti ricapitolarne rapidamente le tappe principali, nella misura in cui la loro considerazione serve a rendere più intelligibile la cifra specifica della raccolta del 1335. Le tappe della normazione statutaria reggiana ripercorrono fedelmente il modello “classico” dell'evoluzione degli statuti comunali italiani¹²: dopo una prima fase germinale – di cui restano poche tracce rilevabili nella documentazione coeva e nelle redazioni successive – con il secondo Duecento e l'avvento dei governi di popolo e delle prime sperimentazioni signorili vennero registrate in forma scritta dapprima le *consuetudines* locali (1242)¹³, poi i provvedimenti normativi dei principali organi comunali. Questi testi si presentarono in un primo tempo in forma alluvionale (1265-71)¹⁴: quasi immediatamente si avvertì la necessità di ordinarli in libri blandamente tematici¹⁵ secondo uno schema relativamente diffuso che prevedeva il raccogliersi nel primo libro dei blocchi di statuti dedicati alle competenze del podestà

⁸ Gamberini, *La forza della comunità*, p. 137.

⁹ Per una prima ricognizione delle fonti statutarie reggiane, v. la scheda a cura di A. Campanini in *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, a cura di A. Vasina, Roma 1998, vol. 2, pp. 197-226. La quasi totalità dei codici reggiani è conservata nell'Archivio di Stato di Reggio Emilia (ASRe), Archivio del Comune di Reggio, parte I, Statuti. Lo studio degli statuti reggiani può avvalersi ora di uno strumento prezioso, vale a dire l'edizione dei rubricari degli statuti emanati tra il 1265 e il 1501, edito nell'ambito di un ampio piano di censimento degli statuti emiliani e romagnoli e di pubblicazione dei loro rubricari: v. *I rubricari degli statuti comunali di Reggio Emilia (secoli XIII-XVI)*, a cura di A. Campanini, Bologna 1997, cui si rimanda per la bibliografia specifica e le note critiche.

¹⁰ In merito alle diverse iniziative di trascrizione e di edizione dei testi statutarî, v. Campanini, *I rubricari*, p. 9: alla parziale edizione degli statuti del 1265 (v. nota 7) è seguita, in tre tesi rimaste inedite, la trascrizione della seconda parte degli statuti del 1265 e del primo libro degli statuti del 1311.

¹¹ Per cui si rimanda a Campanini, *I rubricari*, pp. 9-29 e Ead., *Repertorio*.

¹² Gian Maria Varanini, parlando delle città venete, ma enunciando al tempo stesso un modello generale riscontrabile anche altrove, scrive con chiarezza: «La ricca tradizione legislativa di queste città [Vicenza, Padova, Verona] muoveva dalle statuizioni duecentesche, rielaborate ovunque nella seconda metà del secolo da governi di popolo o signorili: è questa la fase di passaggio dalla stratificazione indiscriminata alla partizione ordinata in quattro o cinque libri, dedicati al reggimento politico, al civile, al criminale e all'amministrazione.», in G. M. Varanini, *Gli statuti delle città della Terraferma veneta nel Quattrocento*, in *Statuti città territori*, pp. 247-343, pp. 264-5.

¹³ V. *Consuetudini*.

¹⁴ *Statuti del Comune di Reggio Emilia del 1265*, in ASRe, Archivio del Comune di Reggio, parte I, Statuti, 1: la raccolta si compone di nove libri e comprende un *Liber de Malefactoribus* (l'VIII), che è pressoché l'unico ad avere una struttura in qualche modo definita; in merito, v. Campanini, *I rubricari*, pp. 9-10, 31-57 e Ead. *Repertorio*, pp. 198-202.

¹⁵ L'*incipit* della raccolta del 1266 (datato 1268) è chiaro e sarebbe diventato formulare nelle raccolte successive: «Huius voluminis nostre rei publice Regine statuta in generali consilio conprobata, confuse et inordinate posita in antiquo, ad utilitatem laborantium circa ipsa nunc discreta in sex libris et congruis titulis declarata, super vacuis et omnino singulis resecatis eiusdem auctoritate consilii viri prudentes ad hoc electi, dominus Gerardus Varolus et dominus Aymilinus de Graciadeis, prompto studio tradiderunt ut eorum sit omnibus litigantibus et volentibus modus non difficilis querendorum fiendorum etiam in libris competentibus ponendorum pro successivis temporibus data forma», *Statuti 1265*, c. 1r: v. Campanini, *I rubricari*, p. 10.

e dei consigli (in cui sarebbero più tardi confluite le norme sugli ufficiali), nel II degli *statuta* di giurisdizione civile, nel III dei provvedimenti e delle rubriche sui malefici. Tra i libri successivi, di argomenti vari, si distinguono un libro dedicato agli ufficiali e all'amministrazione finanziaria e fiscale e un libro in cui si accumulano i provvedimenti relativi ai lavori pubblici e alla manutenzione di strade, ponti, fossati e canali (1266)¹⁶. Il primo Trecento, con il doppio statuto del Comune e del Popolo (1311, 1312)¹⁷ rappresentò il punto più alto della normazione comunale, in una fase politica di grande fragilità dell'organismo comunale, frequentemente soggetto alla dominazione temporanea di questo o quel "tiranno" locale o esterno, ed al contempo di intensa creatività istituzionale e legislativa. Gli statuti del 1311 ripresero e rielaborarono la redazione statutaria tardoduecentesca perfezionando il disciplinamento dei diversi gruppi di norme e aggiungendo materiale normativo variamente compatto e diversamente datato (risale al 1313 ad esempio il piccolo gruppo di rubriche *super officio massarii comunis civitatis Regii* che costituisce il libro XVI ed innova quanto contenuto nel IV). Accanto ai primi libri redatti nell'ordine della raccolta del 1266, altri ne vennero aggiunti in modo alluvionale, sia a tema, sia di argomento vario, a riprova dell'abbondanza normativa degli anni a cavallo fra la fine del Duecento e i primi del Trecento¹⁸. Ormai lo statuto era divenuto il referente principale del sistema normativo in uso¹⁹: ne sono la prova la frequenza dell'immissione nella raccolta del 1311 di blocchi coesi di norme (*statuta et provisiones super facto/super officio...*) e l'assorbimento, come X libro, delle consuetudini reggiane del 1242, parzialmente riformate²⁰. L'esistenza di una raccolta di statuti di popolo coeva agli statuti del comune (1312), testimonia l'articolazione della vita istituzionale e sociale reggiana di questi anni (su cui malauguratamente allo stato attuale degli studi si sa ancora troppo poco), l'importanza e la profondità ideologica della revisione normativa del biennio 1311-12, e, una volta di più, l'efficacia dello strumento statutario nel tradurre e normare la realtà dei rapporti politici. Gli statuti di popolo del 1312 non vennero ordinati in libri: nel codice in cui vennero trascritti, il *Volumen statutorum populi* occupa le prime 32 carte e si presenta senza partizioni interne e con una numerazione successiva delle rubriche sino alla 149, anche se tre blocchi di norme sono individuate da titoli particolari²¹. Questa struttura relativamente omogenea (per quanto l'ordine tematico delle rubriche all'interno del volume si allenti progressivamente) apparenta tipologicamente lo statuto ai minori blocchi di *statuta et provisiones* già integrati nel corpo degli statuti del comune e avvalorata l'ipotesi di una complementarità, almeno in linea di principio, di questo gruppo di norme con quelle contenute negli statuti del 1311. I soggetti istituzionalmente

¹⁶ Per la raccolta del 1266, v. *Statuti del Comune di Reggio Emilia del 1266*, in ASRe, Archivio del Comune, parte I, Statuti 2. Gli statuti sono divisi in 6 libri, in cui le rubriche della prima raccolta vennero fuse e ordinate grazie a quel che è stato definito un «nuovo, massiccio intervento volto quasi esclusivamente al riassetto e non alla riscrittura», Campanini, *I rubricari*, pp. 12, 59-82; Ead. *Repertorio*, pp. 202-5. Per un raffronto immediato almeno in area emiliano-romagnola, v. le edizioni dei rubricari statuari di Bologna, Ravenna e Imola, *Per l'edizione degli statuti del comune di Bologna (secoli XIV-XV). I rubricari*, a cura di A. L. Trombetti Budriesi, V. Braidì, Bologna 1995; *Rubricari degli statuti comunali inediti di età signorile. I. Ravenna, 1327-1346; II Rimini, 1334-1475*, a cura di U. Zaccarini, G. Rabotti, Bologna 1998.

¹⁷ *Statuti del Comune di Reggio Emilia del 1311*, in ASRe, Archivio del Comune, parte I, Statuti 3; *Statuti del comune di popolo di Reggio Emilia del 1312*, *ibidem*, Statuti, 4: v. Campanini, *I rubricari*, pp. 12-6, 83-125; Ead. *Repertorio*, pp. 205-11.

¹⁸ I libri XIII e XIV sono costituiti da *Statuta nova* (XIII, 1-73), non datati e da *Statuta et additiones et correptiones statutorum noviter compilata et facta* (XIV, 1-21); ad essi si aggiunge un altro gruppo, non numerato in libro, di *Statuta nova* (XV, 1-11).

¹⁹ G. Chittolini, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti, città territori*, pp. 7-45, p. 19.

²⁰ Si tratta di gruppi di rubriche destinati a riapparire nelle redazioni successive, collocati talora in posizione diversa: la *Concordia cleri et populi Regini super decimis*, del 1280 (qui nel libro II, rubb. 20-23), le *Constitutiones papales* e imperiali contro gli eretici (qui in IX, 13-16), le *Provisiones facte pro conservatione aque canalis Sytule* (in XI, 38-41), le *Provisiones et statuta super officio massarii comunis civitatis Regii* (XVI, 1-18), gli *Statuta super exequiis mortuorum et super oblacionibus*, posti al termine della raccolta senza numerazione; le *Consuetudines civitatis Regii*, in 78 rubriche, costituiscono il libro X.

²¹ La raccolta vera e propria, individuata da una prima nota che recita *expliciunt statuta populi civitatis Regii*, comprende 103 rubriche. Le parti successive sono le *Provisiones et statuta super officio massarii comunis Regii* (rubb. 113-132), le *Provisiones facte super tregua... inter comunia Mantue et Mutine ex una parte et comune Regii ex altera* (rubb. 133-137), e gli *Statuta et ordinamenta et provisiones* fatte nel 1313, al tempo della podesteria di Nordio Nordi e del capitanato del popolo di Oddo di Ugolino Guelfi.

legati all'attività legislativa erano in questa fase scopertamente comunale un certo numero: gli statuari eletti di volta in volta, i consigli più ristretti (il consiglio dei venti, gli anziani), il podestà, il capitano della parte guelfa, il capitano del popolo; la facoltà deliberativa rimaneva al consiglio generale.

Il contesto politico generale, in particolare degli statuti del 1311-12, allo stato attuale delle ricerche non è sufficientemente indagato per permettere di cogliere le trasformazioni della società urbana, il rapporto fra le forme istituzionalizzate del potere, lo strumento statutario e le dinamiche che soggiacevano alla quotidiana, reiterata opera normativa: quel che interessa qui sottolineare è che la materia statutaria, giunta ormai ad accogliere ed inglobare anche le *consuetudines*, stava a quest'età consolidandosi in un complesso di norme via via più definito (per quanto ancora in magmatica crescita) che veniva connotandosi sempre più dichiaratamente come il frutto di una dialettica interna alle forze politiche reggiane, in grado di esprimere e tutelare insieme l'identità e gli interessi – talora concordi, talora contrastanti – delle diverse anime della società urbana.

2. *La signoria: gli statuti del 1335 e l'intervento gonzaghesco*

L'11 luglio 1335 Guido Gonzaga entrava in Reggio alla testa di truppe veronesi, mantovane e di fuoriusciti reggiani e in nome di Mastino Della Scala: il giorno dopo il Gonzaga riceveva dal consiglio cittadino a nome del padre Luigi e dei fratelli Filippino e Feltrino la signoria sulla città²². La conquista di Reggio da parte dei Gonzaga fu conseguenza delle reazioni innescate nello scacchiere padano dalla rapidissima espansione di Giovanni di Boemia. Le manovre di Mastino II contro Brescia, posta sotto assedio dagli scaligeri nel settembre 1330, provocarono infatti indirettamente l'intervento di Giovanni di Boemia, chiamato in aiuto dagli intrinseci bresciani. Nei primi mesi del 1331 città e signori dell'Italia settentrionale si allinearono a Giovanni, ma ben presto la stessa ampiezza del fronte boemo scatenò un'opposizione altrettanto estesa. Rapidamente organizzatasi dopo un primo momento di apparente acquiescenza, tale opposizione sfociò nella lega difensiva di Castelbaldo fra Gonzaga, Scaligeri ed Estensi (agosto 1331) cui si unirono nella primavera successiva la comunità di Firenze, Azzone Visconti, Franchino Rusca e Pietro Torriani, vicari di Milano, Como e Novara. Il 16 settembre 1332 lo schieramento antiboemo si definiva nella lega di Ferrara: il coacervo di fedeltà raccolte da Giovanni di Boemia prese allora a sfaldarsi, e dopo la battaglia di Palazzolo nell'aprile 1333, la tregua stipulata a Castelnuovo Veronese il 13 luglio 1333 sancì in pratica la fine dell'avventura boema. Nel convegno di Lerici (gennaio 1334) si stabilì formalmente la spartizione fra i membri della lega delle città lombarde già soggette al re di Boemia: fra queste, mentre Parma veniva destinata sulla carta a Mastino II e Modena ad Aldobrandino d'Este, Reggio doveva finire ai Gonzaga²³.

Reggio nel frattempo viveva una complessa vicenda interna connessa con le alterne fortune di alcuni grandi consorzi parentali radicati nel contado reggiano, i da Fogliano, i da Sesso, i Manfredi. In particolare i da Fogliano, di antica feudalità vescovile e spiccata identità guelfa, erano divisi alle soglie del Trecento da profonde discordie interne ai diversi rami del lignaggio, che dominava un'ampia fascia del contado reggiano a sud-est della città²⁴. Tra gli anni Venti e gli anni Trenta del Trecento il casato sembrò ricompattarsi grazie d'un lato al consolidamento dell'asse signorile avito in occasione dell'investitura imperiale del 1320 ai figli di Matteo (Guido Savina, Guglielmo e Niccolò) e di Niccolò (Tommasino, Guidoriccio, Giovanniriccio, Giberto, Matteo e Guglielmo) dei numerosi castelli consortili fra Bismantova e Carpineti²⁵, dall'altro alla nomina di Giberto, Giovanni e Guidoriccio di Niccolò a vicari imperiali di Reggio insieme a Azzo Manfredi, ottenuta da Ludovico il Bavaro nel 1330 e confermata da Giovanni di Boemia nel 1331. Liberatisi dei Manfredi nel 1332, Giberto ed i fratelli il 21 ottobre 1333 riuscirono a farsi nominare signori di Reggio dal consiglio generale della città; un altro fratello, Tommasino, venne nominato amministratore

²² M. Villani, *Cronica*, a cura di G. Porta, t. II, Parma 1995, p. 333.

²³ V. in merito il quadro generale dipinto in F. Cognasso, *L'unificazione della Lombardia sotto Milano*, in *Storia di Milano*, V., *La signoria dei Visconti (1310-1392)*, Milano 1955, pp. 219-466: in particolare per le vicende gonzaghese, v. Coniglio, *Dalle origini*.

²⁴ Sulla famiglia v. ora Gamberini, *La città assediata*, pp. 227-42 (e bibliografia citata).

²⁵ Su cui v. O. Rombaldi, *Querciola e i feudi della Chiesa reggiana*, in *Il territorio querciolese e la valle del Tresinaro*, Atti del convegno di studi storici (Viano, 24-25 maggio 1980), Reggio Emilia 1981, pp. 65-86.

apostolico della diocesi reggiana. L'egemonia dei da Fogliano non fu di lunga durata: nel biennio 1334-35, nonostante Luigi Gonzaga stipulasse una tregua con Giberto da Fogliano il 4 dicembre 1334, le operazioni di guerra portarono ad una decisa offensiva sia contro Parma (arresasi alle truppe scaligeri capitanate dal reggiano Fregnano da Sesso il 21 giugno 1335) sia contro Reggio: i da Fogliano dovettero rinunciare alla signoria sulla città, ma ottennero in cambio sostanziali concessioni territoriali, pecuniarie e in materia di beni ecclesiastici²⁶. Giberto e Guidoriccio si rifugiarono a Verona, ed in particolare Giberto non rinunciò alle proprie aspirazioni sulla città.

La signoria gonzaghesca dunque nacque fragile: fragile perché sempre soggetta ai contraccolpi causati dalle manovre di Scaligeri, Estensi, Visconti; fragile anche perché, nonostante la politica di Luigi e dei suoi figli fosse sin dall'inizio volta a riconquistare il controllo del territorio reggiano, le salde radici che i da Fogliano, i Manfredi, i da Sesso, i Canossa e le altre dinastie signorili locali mantenevano nel contado, complicate dai complessi giuochi politici dei diversi casati fra gli altri potenziali interlocutori padani, resero difficile un efficace radicamento dei Gonzaga, alimentando a partire dai primi anni Quaranta del Trecento una serie di contrasti sempre meno controllabili²⁷. La direttrice emiliana dell'espansione mantovana – in particolare verso Reggio – partiva da lontano (si pensi agli scontri fra Mantova e Reggio nel XIII secolo per il controllo dei comuni della *Regula Padi*)²⁸ e si era intensificata già in età bonacolsiana: Rinaldo Bonacolsi aveva ottenuto – e perigliosamente mantenuto tra il 1312 e il 1327 – la signoria di Modena (di cui Luigi Gonzaga era stato podestà nel 1313), e Parma (di cui il Gonzaga era podestà nel 1318-9) e la stessa Reggio erano state temporaneamente controllate da Mantova nei primi decenni del Trecento²⁹. La situazione nello scacchiere padano era in questi anni estremamente fluida, e l'alternarsi delle brevi egemonie dei diversi signori (esterni o interni alle città) scandiva una complessa vicenda di equilibri locali in trasformazione³⁰. La stessa città di Reggio, dimostratasi in età comunale incapace di condurre a buon termine il processo di controllo del contado e in balia dei conflitti delle dinastie signorili radicate nel territorio «aveva finito col riporre le proprie speranze di disciplinamento dell'episcopato nell'azione risolutrice di un principe forestiero»³¹.

L'immediata redazione di una nuova raccolta statutaria³², approvata nel dicembre del 1335, testimonia la volontà di Luigi Gonzaga e dei figli, co-signori con lui, Guido, Filippino e Feltrino, di sottolineare in modo anche formale la radicalità – almeno intenzionale – della presa di possesso di Reggio di fronte tanto a concorrenti esterni di inesauste ambizioni, quanto ad interlocutori interni tutt'altro che pacificati³³. La raccolta del 1335 reca infatti evidenti tracce della intenzionalità

²⁶ Gamberini, *La città assediata*, p. 229-30.

²⁷ Per le vicende dei diversi, potenti nuclei signorili reggiani nel Trecento, v. da ultimo Gamberini, *La città assediata*, pp. 147-242, con la ricostruzioni degli alberi genealogici e la cartografia dei possessi principali delle varie stirpi.

²⁸ I comuni della *Regula Padi* erano Gonzaga, Pegognaga, Bondeno de Roncori e Bondeno d'Arduino: la contesa fra Mantova e Reggio, dopo un primo accordo nel 1184, era sfociata in due successivi trattati (1215, 1257) con i quali le due città concordavano un regime di governo condiviso dei centri contesi: v. in merito V. Colorni, *Il territorio mantovano nel Sacro Romano Impero. Periodo comitale e periodo comunale (800-1274)*, Milano 1959, pp. 116 e segg.; per i trattati, v. *Liber Grossus Antiquus comunis Regii*, a cura di F. S. Gatta, II, Reggio Emilia 1950, pp. 103-12, 133-41; sulla questione, v. Vaini, *Dal Comune alla Signoria*, p. 180.

²⁹ V. Coniglio, *Dalle origini*, e Vaini, *Dal Comune alla Signoria*, in particolare alle pp. 224-6, 257-60, 266-8.

³⁰ Gian Maria Varanini, proprio a proposito dell'espansionismo mantovano trecentesco sia verso Reggio, Modena e Parma, sia verso Cremona, parla per questi decenni di una «perdurante instabilità dell'area medio-padana», v. G. M. Varanini, *L'organizzazione del distretto cittadino nell'Italia padana nei secoli XIII-XIV (Marca Trevigiana, Lombardia, Emilia)* in *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania*, a cura di G. Chittolini, D. Willoweit, Bologna 1994, pp. 133-233, in particolare alle pp. 192-3.

³¹ Gamberini, *La città assediata*, p. 36: v. anche, sull'originaria debolezza del processo di comitatina delle città emiliane e sulla configurazione dei poteri signorili al loro interno, le considerazioni di Varanini, *L'organizzazione del distretto*, pp. 219-25. L'intera area tra Trecento e Quattrocento è sovente citata come esempio di relativa debolezza urbana in rapporto al contado, soprattutto nelle zone appenniniche, v. G. Chittolini, *Il particolarismo signorile e feudale in Emilia fra Quattro e Cinquecento*, in *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado*, Torino 1979, 254-292 (ma uscito nel 1977) e Id., *Per una geografia dei contadi alla fine del Medioevo*, in Id., *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996, pp. 1-19 (ed. or. 1996).

³² *Statuti del comune di Reggio Emilia del 1335-1371*, in ASRe, Archivio del Comune, parte I, Statuti 6, inediti (d'ora in poi, *Statuti 1335*); v. Campanini, *I rubricari*, pp. 16-7, 127-50; Ead., *Repertorio*, pp. 211-4.

³³ La decisione dell'azione gonzaghesca a Reggio, letta ora come violenza gratuita, ora come coordinato progetto di governo, è stata notata tanto dai testimoni coevi, come il cronista trecentesco Pietro della Gazzata, quanto dalla

signorile dei Gonzaga, come anche delle difficoltà che questi dovettero incontrare nel governare Reggio.

Il segno gonzaghesco – il segno cioè di un governo signorile, e in particolare del governo di questi signori – si rintraccia in alcuni punti nevralgici della raccolta, sulla cui natura complessiva torneremo poi. Innanzitutto nel primo libro, che nella rapidissima revisione operata da Bernabò Visconti nel 1371 venne eliminato proprio perché pesantemente connotato dalla precedente signoria. Il primo libro infatti, composto da 14 rubriche, conteneva l'enunciazione formale della natura dell'autorità gonzaghese sulla città ed una serie di norme relative al rientro in città dei fuoriusciti reggiani a seguito della conquista gonzaghese e alle composizioni relative al possesso dei loro beni. Dopo l'esordio, con l'*incipit* degli statuti nell'ormai consueta formula – tipica delle raccolte reggiane – mutuata dagli statuti del 1266 (1268)³⁴ e l'invocazione alla corte celeste, le rubriche 3 e 4 ricalcano con pochissime varianti le corrispondenti rubriche del codice statutario mantovano coevo, redatto nel 1313 per volontà di Rinaldo e Butirone Bonacolsi ed ancora in vigore in età gonzaghese (sarebbe stato riformato soltanto nel 1404)³⁵. La differenza più eclatante fra i due testi normativi, che altrimenti si susseguono quasi *de verbo ad verbum*, è quella relativa alla qualifica formale dei Gonzaga, solo *domini* a Reggio, rispetto ai Bonacolsi, già vicari imperiali di Mantova nel 1313: al termine specifico *vicaria* si sostituì il più generale *dominium*, con tutti i derivati³⁶. La natura e gli attributi della *potestas* signorile vennero tratti testualmente dalla rubrica bonacolsiana e furono formulati con le medesime caratteristiche di minuziosità, completezza ed articolazione delle prerogative della *potestas* e *dell'arbitrium* dei signori sia nella sfera politica e amministrativa, sia in quella giurisdizionale e legislativa, di cui i Gonzaga, come già i Bonacolsi, detenevano la piena e formale titolarità³⁷. Non è privo di interesse notare come a Mantova, di cui

storiografia: v. Sagacius et Petrus de Gazata, *Chronicon regiense*, in *RIS*, XVIII, Milano 1731, coll. 5-98 (ed ora *Chronicon regiense. La Cronaca di Pietro della Gazzata nella tradizione del codice Crispi*, a cura di L. Artioli, C. Corradini, C. Santi, Reggio Emilia 2000); Gamberini, *La città assediata*. La qualità dell'impegno dei Gonzaga (negli anni Quaranta in particolare di Filippino) a Reggio è testimoniata anche dall'intensità dell'investimento patrimoniale, come risulta da due registri di strumenti di acquisti di case e appezzamenti di terra in città effettuati dai Gonzaga nel 1339 e tra il 1341 e il 1343 per un totale di quasi duecento diverse transazioni (Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga – d'ora in poi ASMn, AG – b. 245-248, fasc. 21bis e 23bis), e dalla regolarità della corrispondenza di Filippino e Feltrino da Reggio verso Mantova (ASMn, b. 1301: in particolare Filippino scrisse oltre quaranta lettere da Reggio fra il 1335 e il 1349). Fra le fonti reggiane, si segnala un registro di decreti e di lettere di età gonzaghese (1337-1340): ASRe, Archivio del Comune, Registri dei decreti e delle lettere, 1.

³⁴ «Huius voluminis nostre rei publice Regine statuta in generali consilio approbata [comprobata nel testo del 1268], confuse et inordinate posita in antiquo, ad utilitatem laborantium circa ipsa nunc discreta in libri si nfrascriptis et congruis titulis declarata super vacuis etiam omnino resecatis eiusdem consilii generalis viri prudentes ad hos electi pronto studio tradiderunt ut eorum sit omnibus litigantibus et volentibus modus non difficilis querendorum finiendorum etiam in libris competentibus ponendorum pro successivis temporibus data forma sub millesimo trecentesimo trigessimio quinto [...]»: la formula è ripresa *de verbo ad verbum*, come negli statuti del 1311, dall'*incipit* del 1268: v. n.15.

³⁵ Sono la rubrica I.1: *De dominio, iurisdictione, potestate et baylia magnificorum dominorum de Gonçaga civitatum Mantue et Regii generalium dominorum* (cc. 8r-9r) e la I.2: *Quod quilibet teneatur iurare de bonum statum personarum et iurium dictorum dominorum de Gonçaga* (c. 9r). Le corrispondenti rubriche bonacolsiane sono la rubrica VI.1, *De vicaria dominorum Raynaldi et Botironi fratrum de Bonacolsis*, e la VI.2, *De sacramento prestando ad manutentionem dominorum Raynaldi et Butironi de Bonacolsis vicariorum prefati*, edite in *Statuti bonacolsiani*, a cura di E. Dezza, A. M. Lorenzoni, M. Vaini, Mantova 2002, pp. 317-9.

³⁶ L'ottenimento del titolo vicariale su Reggio da parte dei Gonzaga fu lungo e laborioso. Nel dicembre 1337 Luigi Gonzaga riceveva assicurazioni da parte di Ludovico il Bavaro in merito al vicariato di Reggio (in una lettera all'imperatore dell'agosto 1339 il Gonzaga sembrava avere in mano il sospirato documento, di cui non è rimasta traccia); nel 1343 Benedetto XII *vacante imperio* nominò i Gonzaga vicari di Mantova e di Reggio; nel 1349 infine Carlo IV emanò la prima concessione ufficiale del vicariato su Reggio in favore di Luigi Gonzaga e dei suoi figli. V. *Acta Imperii selecta: Urkunden deutscher Könige und Kaiser*, a cura di J. F. Böhmer, Innsbruck 1870, p. 525, n. 777 (3 dicembre 1337); ASMn, AG, b. 3, n. 5 (17 agosto 1339): v. Coniglio, *Dalle origini*, p. 325; Panciroli, *Storia della città di Reggio*, p. 336; ASMn, AG, b. 3 (6 marzo 1349).

³⁷ In merito al caso mantovano v. ora le considerazioni di E. Dezza, *Statutum et arbitrium*, in *Statuti bonacolsiani*, pp. 13-37, in particolare pp. 23-27: si tratta di questioni assai risalenti, su cui basti qui rinviare a C. Storti Storchi, *Appunti in tema di «potestas condendi statuta»*, in *Statuti città territori*, pp. 319-43. In merito agli statuti bonacolsiani, voluti da Rinaldo e Butirone Bonacolsi all'indomani della nomina a vicari imperiali di Mantova da parte di Enrico VII, oltre ai saggi contenuti nella recente edizione citata alla n.35, fra i quali va segnalato l'inedito P. Torelli, *Statuti di Mantova. Saggio sulla formazione storica di una legislazione statutaria*, in *Statuti bonacolsiani*, pp. 87-102 (edito a cura di M.

pure si erano impadroniti nel 1335 da soli sette anni, i Gonzaga non sentirono alcuna urgenza di rivedere gli statuti cittadini ereditati dai Bonacolsi, neppure al livello minimo (attuato ad esempio qua e là da Bernabò sugli statuti reggiani nel 1371) di abradere i molteplici riferimenti ai predecessori, laddove a Reggio procedettero ad una riforma statutaria di un certo respiro³⁸. Le successive rubriche del primo libro vennero dedicate a regolare le modalità attraverso le quali i nobili da Sesso, Canossa, da Fogliano dei vari rami, Tripoli, Roberti e Manfredi, già fuoriusciti in vari momenti della storia reggiana da poco trascorsa potevano riottenere i beni che possedevano *tempore espulsionis vel recessus eorum*³⁹: rientravano infatti a Reggio un certo numero di fuoriusciti di grande rilievo politico, come i da Sesso «qui exules fuerant iam tanto tempore, cuius memoria non estabat»⁴⁰. Gli stessi da Fogliano, per quanto privati della signoria, rimasero potenti nel contado anche grazie alle pattuizioni stipulate al momento della loro rinuncia al potere in città⁴¹. Anche in questo caso l'ordine degli statuti reggiani seguì quello bonacolsiano: le norme relative al rientro dei fuoriusciti infatti si succedono nel VI libro degli statuti mantovani immediatamente dopo le prime due rubriche dedicate al vicariato dei signori della città, anche se il dettato statutario bonacolsiano è più ricco di dettagli e di rubriche⁴². Con il secondo libro, la raccolta si riallacciò con evidenza alla tradizione statutaria reggiana, seppure con modalità innovative la cui derivazione dalla virata signorile – e specificamente gonzaghese – dell'assetto costituzionale reggiano va verificata con attenzione: su questo si tornerà.

La posizione iniziale del libro dedicato all'autorità gonzaghese e alle conseguenze della nuova signoria sottolineava la forza della rottura istituzionale rispetto al contesto precedente⁴³: il riferimento diretto ai poteri e alle facoltà dei *domini* o dei loro ufficiali (in particolare a Reggio rimaneva un vicario dei signori, cui competeva, insieme al podestà, la gestione di una varia serie di funzioni di governo e di amministrazione) riaffiorava poi in diverse rubriche sparse nel corpo degli statuti ed in alcune inserzioni successive al 1335, datate e specifiche. In particolare è significativo un piccolo gruppo di norme inserito alla fine del libro terzo, dedicato al penale: si tratta di quattro rubriche volte ad evitare congiure e conventicole private con intenti antigonzaghese, scritte e pubblicate negli statuti nel 1345, cui vennero aggiunti nel 1355 degli *statuta loquentia super rixis et mesclanciis*⁴⁴. La data di queste inserzioni non è casuale: si è detto che i Gonzaga, all'esordio del proprio dominio su Reggio, optarono per una politica di patti e di pacificazioni con le maggiori famiglie signorili reggiane, consentendo il rientro di buona parte dei fuoriusciti reggiani (da Sesso,

Vaini), prezioso per la ricchezza dei riferimenti agli antecedenti duecenteschi della raccolta, v. Vaini, *Dal Comune alla signoria* e I. Lazzarini, *Il diritto urbano in una signoria cittadina: gli statuti mantovani dai Bonacolsi ai Gonzaga (1313-1404)*, in *Statuti città territori*, pp. 381-417.

³⁸ Sugli statuti gonzaghese del 1404, v. M. Vaini, *Gli statuti di Francesco Gonzaga IV capitano. Prime ricerche*, in «Atti e memorie dell'Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova», n. s. 56 (1988), pp. 187-214; Lazzarini, *Il diritto urbano* e Ead. *Mantova 1404. Gli statuti gonzaghese e la struttura normativa della signoria*, in «Atti e Memorie dell'Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova», n. s. 70 (2002), pp. 117-34.

³⁹ *Statuti 1335*, libro I, rubr. 5-15, cc. 9r-11r: il primo libro si conclude con la rubr. 16, che contiene la *publicatio statutorum* (*ibidem*, cc. 11r-v).

⁴⁰ P. della Gazzata, *Chronicon regense*, 2 ed., p. 206, cit. in Gamberini, *La città assediata*, p. 150.

⁴¹ Gamberini evidenzia come i da Fogliano si videro riconosciuto il possesso triennale di 36 castelli nel contado (dopo di che ne avrebbero mantenuti cinque, fra cui Carpineti e Dinazzano), l'amministrazione perpetua della mensa vescovile e dei suoi castelli, il governo dei monasteri di Frassineto, Canossa e S. Prospero e una pensione di 400 fiorini al mese a carico del comune di Reggio, v. Gamberini, *La città assediata*, p. 230.

⁴² *Statuti bonacolsiani*, libro VI, rubr. 3-28, 31, pp. 319-32.

⁴³ Il passaggio da un reggimento comunale ad uno signorile è in effetti generalmente marcato negli statuti con voluta evidenza dalla posizione iniziale delle norme concernenti il potere signorile: così a Bergamo nel 1331, a Verona nel 1327, a Tortona nel 1327-29. In questo senso, la raccolta bonacolsiana, che colloca al contrario le norme relative alla *potestas* e all'*arbitrium* dei vicari nel sesto libro, rappresenta un'eccezione (su cui v. le considerazioni di Dezza, *Statutum et arbitrium*, p. 23). In merito ai casi citati sopra, v. per Bergamo *Lo statuto di Bergamo del 1331*, a cura di C. Storti Storchi, Milano 1986 (di cui v. anche *Diritto e istituzioni a Bergamo dal comune alla signoria*, Milano 1994); per Verona, *Statuti di Verona*; per Tortona, E. Dezza, *Gli statuti di Tortona*, in «Studia et documenta Historia et Iuris», 43 (1977), pp. 193-434.

⁴⁴ *Statuti 1335*, libro III, rubr. 70-73 (cc. 37v-38r) e 74 (cc. 38r-v): in particolare la rubr. 70 è dedicata a *De non faciendo tractato vel aliud in dampnum dictorum dominorum de Gonçaga*.

Canossa, Manfredi) ⁴⁵. Tale iniziale concordia si trasformò rapidamente in opposizione non appena i diversi signorotti reggiani si resero conto della natura non compromissoria del dominio gonzaghese nel territorio e sulla città. I Gonzaga infatti condussero una decisa offensiva nei confronti delle giurisdizioni separate del contado, in particolare della Montagna⁴⁶. Filippino a partire dal 1337-8 fece di Reggio la propria base operativa e, allorché i rapporti con Modena si fecero più tesi, iniziò a fortificare la città, abbattendo case, torri e mulini e inasprendo l'esazione fiscale⁴⁷. Questi eventi, tanto radicati nel contesto reggiano, quanto alimentati dal convulso confronto fra i maggiori potentati padani (confronto che vedeva Reggio e il reggiano al centro di continui scontri provocati dal confliggere delle ambizioni scaligere ed estensi d'un lato, gonzaghese e viscontee dall'altro)⁴⁸, non furono senza conseguenze dirette sullo scenario locale: nel 1338 venne scoperta a Mantova una congiura di Saraceno e Petrozanne Cremaschi, tra i *fideles* gonzaghese della prima ora e legati da legami di sangue ai Gonzaga, accusati di avere cospirato per assassinare il Gonzaga ed i figli d'accordo con Mastino della Scala e Giberto da Fogliano; nel 1341 altri due antichi *fideles* gonzaghese, i conti Gangalando e Boracio dei Gangalandi (il primo podestà di Reggio), vennero catturati e giudicati colpevoli di una congiura per consegnare Reggio a Mastino II della Scala; Pietro della Gazzata segnala anche nel 1343 e nel 1346 due congiure di Roberti e Manfredi contro i Gonzaga⁴⁹. Nel frattempo i da Fogliano, rifugiatisi a Verona, ottenevano nel 1339 grazie alla protezione di Mastino II il rinnovo della concessione del 1335 relativa ai propri castelli, e dalle basi veronesi e reggiane potevano continuare le scorrerie nel reggiano e nel mantovano⁵⁰. Con l'indebolirsi della potenza scaligera e il crescere sempre più minaccioso dell'influenza viscontea in area emiliana, i signori reggiani focalizzarono la loro opposizione ai Gonzaga allineandosi vuoi con i Visconti (come Giberto da Fogliano, luogotenente di Bernabò fra il 1355 e il 1356), vuoi con gli Este (come i Manfredi, aderenti dei signori di Ferrara nel 1346, trattato di aderenza rinnovato nel 1367)⁵¹. Con ogni evidenza, le rubriche redatte nel 1345 tentavano di rispondere alle crescenti difficoltà dei Gonzaga nel controllare la città ed ancor più la riottosa feudalità del contado nel difficile contesto dei conflitti scaligeri; il blocco di prescrizioni del 1355 rispondeva a sua volta alla crescente morsa viscontea. Il quadro complessivo venne complicato infine da un ulteriore elemento interno alla dinamica stessa della signoria gonzaghese: negli anni Cinquanta, al declinare del potere personale di Luigi Gonzaga, l'equilibrio fra Guido, Filippino e Feltrino e i loro discendenti cominciò a vacillare, rendendo meno efficace il loro coordinamento e meno incisiva la loro azione, sovente dettata dall'immediato vantaggio di uno o dell'altro ramo, piuttosto che da un'organica visione delle forze in campo e dei partiti da prendere⁵².

⁴⁵ ASMn, Ag, b. 1848: sono conservati qui trattati di aderenza e patti di pace stipulati fra i Gonzaga e alcuni esponenti di primo piano di importanti lignaggi reggiani (da Fogliano, Canossa, Lupi, Sesso) negli anni 1334-1339 (con documenti sino al 1359).

⁴⁶ Gamberini, *La città assediata*, p. 230. I Gonzaga ottennero nel 1354 l'investitura imperiale di una serie di castelli nel reggiano (Bibianello, Carpineti, Castellarano: ASMn, AG, b. 1848); nel 1361 il vescovo di Reggio investì Feltrino di una ulteriore serie di castelli già dei da Fogliano (Gamberini, *ibidem*, n. 261).

⁴⁷ In merito alla costruzione di un castello in città, v. Gazata, *Chronicon regiense*, col. 55 (1339), e Panciroli, *Storia della città di Reggio*, pp. 329-31 (in cui si fa cenno ad una nuova tassa imposta dal Gonzaga).

⁴⁸ Per una cronaca dettagliata degli avvenimenti da parte mantovana, v. Coniglio, *Dalle origini*, pp. 321-411.

⁴⁹ In merito alla congiura Cremaschi, v. Coniglio, *Dalle origini*, p. 355; Gazata, *Chronicon regiense*, 1 ed., coll. 56, 61; Panciroli, *Storia della città di Reggio*, pp. 332, 339-43.

⁵⁰ I patti fra i Gonzaga e i da Fogliano vennero rinnovati il 22 giugno 1339 (ASMn, AG, b. 1848): ancora nel 1345 il podestà di Reggio si lamentava con i Gonzaga di Mantova delle indisturbate incursioni dei da Fogliano nel territorio di Reggio, v. Cipolla, *Documenti*, II, pp. 336-8 (n. 120).

⁵¹ In merito al comportamento delle maggiori stirpi signorili reggiane nei confronti dei Gonzaga, v. Gamberini, *La città assediata* (per i da Fogliani, p. 230, per i Manfredi pp. 212-3). Grimaldi nota come l'intento visconteo di recuperare Bologna, in mano a Giovanni da Oleggio, fosse alla base nel 1355 dei primi tentativi concreti da parte milanese di annettere Reggio, Grimaldi, *La signoria di Bernabò*, pp. 3-4.

⁵² Il colpo di mano di Feltrino, che tra il 1358 e il 1359 si impadronì di Reggio a titolo personale, si colloca in questo orizzonte di definizione – sovente traumatica – delle linee della discendenza, dei criteri della successione e delle trasformazioni dell'originaria gestione collegiale del potere. In merito al complesso problema della definizione della prassi successoria e delle difficoltà che esso poteva comportare, poco studiato per il Trecento, v. per il Quattrocento le stimolanti riflessioni di Jane Bestor in merito al caso estense, J. F. Bestor, *Bastardy and legitimacy in the Formation*

Gli statuti reggiani del 1335 non si riducono però al manifesto, più o meno incisivo, di un potere signorile più o meno saldo e duraturo. È necessario infatti a questo punto esaminare con maggiore attenzione la raccolta del 1335, che sopravvisse ai Gonzaga, per discernere con maggiore chiarezza i suoi tratti costitutivi e quindi poterne meglio valutare il rapporto con la città e la sua tradizione normativa e con il potere signorile che la emanò, e le ragioni della sua lunga durata anche in contesti formalmente rinnovati. Al di là del primo libro, di cui si è detto, la raccolta si compone di altri sette libri, in cui la materia degli statuti del 1311, per quanto riconoscibile, venne riorganizzata in modo sostanziale, con un'attenzione spiccata ad un riordino tematico del testo statutario nonostante la sopravvivenza di due libri (il VII e l'VIII) blandamente miscelanei⁵³. Le ragioni e l'origine di tale riordino, compiuto pienamente nel solco della tradizione statutaria reggiana (a una semplice occhiata si dimostra con evidenza ad esempio che al di là delle poche rubriche del I libro mancano quasi completamente altre commistioni con la redazione bonacolsiana, per struttura formale e contenuti), derivarono da un complesso concorrere di fattori, di cui la volontà signorile fu probabilmente insieme causa scatenante ed elemento costitutivo. Due elementi in particolare meritano attenzione. Innanzitutto le norme relative all'attività del podestà e dei suoi giudici e ministeriali, nonché degli antichi ufficiali comunali come il massaro, vennero riunite nel II libro (di 36 rubriche), in cui confluirono, asciugate, ridotte di numero e sintetizzate, rubriche molto più numerose che nella precedente raccolta erano disseminate fra i libri I, II, IV, V e XVI: mancano quasi completamente riferimenti all'attività dei consigli cittadini, come pure mancano norme relative all'attività di ufficiali gonzagheschi come il vicario, che negli atti della pratica amministrativa compariva al contrario continuamente accanto al podestà, o cenni alla interferenza di giudici e procuratori mantovani nell'ordinaria attività degli ufficiali finanziari e fiscali, testimoniata al contrario dagli atti della pratica amministrativa⁵⁴. Se l'assenza di riferimenti agli ufficiali signorili rientrava nella consueta refrattarietà dei signori ad alterare l'organigramma ereditato dalla piena età comunale oltre che abrogando antichi uffici, normando uffici nuovi, di natura diversa e più arbitraria⁵⁵, l'assenza pressoché totale di riferimenti ai consigli, la cui esistenza venne ricordata in modo formale nell'*incipit* della raccolta e in una sola rubrica⁵⁶, deriva con buona probabilità, come la stringatezza delle norme sugli ufficiali comunali, da un primo disciplinamento della struttura istituzionale ed amministrativa della città in rapporto all'età del comune di popolo. In questo elemento si può riconoscere il carattere signorile o quanto meno post-comunale di questa redazione, carattere che si ritrova, pur nella differente organizzazione

of a Regional State in Italy: the Estense succession, «Comparative Studies in Society and History», 38, 1996, pp. 549-585 e le considerazioni comparative espresse in I. Lazzarini, *I domini estensi e gli stati signorili padani: tipologie a confronto*, in *Girolamo Savonarola: da Ferrara all'Europa*, a cura di G. Fragnito, M. Miegge, Firenze 2001, pp. 19-49.

⁵³ A grandi linee la struttura degli statuti è la seguente: Invocazione, titolo ed *incipit*; I libro (14 rubr.): *potestas* signorile; II libro (36 rubr.): podestà ed ufficiali del comune; III libro (74 rubr.): penale (*liber de malleficiis*): si tratta, a parte le norme sul podestà, dell'unico blocco di norme compatto sin dal suo apparire negli statuti reggiani (nella redazione del 1265 compariva, senza numerazione ma già come *liber*, tra i libri VII e VIII; nelle redazioni del 1266 e del 1311 costituiva, come qui, il III libro); IV libro (63 rubr.): giurisdizione dei danni dati; V libro (78 rubr.): civile (*statuta super civilibus*); VI libro (73 rubr.): lavori pubblici (*liber super dugalibus, fossis, fossatis, viis et similibus*): nella redazione del 1311 compariva come XII libro; VII libro (93 rubr.): miscelaneo (*liber extraordinariorum statutorum*); VIII libro (39 rubr.): miscelaneo (*liber ultimus*). Tra il VI e il VII vennero inseriti gli *statuta facta super exactione, recuperatione et defensione condemnationum...*, di tre rubriche, non qualificati nel testo come *liber*; nel libro VIII vennero recuperate le costituzioni pontificie e imperiali contro gli eretici (nella raccolta del 1311 erano nel IX libro, di argomento vario), la *concordia decimarum...facta inter comune Regii et clerum Reginum* (negli statuti del 1311 era nel libro II), ed un blocco di norme relative ai testamenti giunto compatto dalla redazione precedente, dove era a sua volta nel II libro.

⁵⁴ Nel constatare il recupero quasi integrale degli statuti del 1335 nella revisione viscontea del 1392, su cui torneremo oltre, anche Andrea Gamberini nota «l'assenza di riferimenti all'esistenza dei consigli cittadini», Gamberini, *La forza della comunità*, p. 140, rilevando come nel vasto panorama della legislazione trecentesca viscontea solo a Como si fosse verificato un analogo caso di scomparsa dei riferimenti agli organi consiliari (*ibidem*, p. 141 n. 12).

⁵⁵ In merito a questo fenomeno, ancora pienamente quattrocentesco, nel caso mantovano, si rimanda a Lazzarini, *Mantova 1404*, pp. 130-4.

⁵⁶ La rubrica è la 52 del VII libro (*Qualiter consilium generale et populi Regii debet mutari*, c. 102r, passata anche alla redazione del 1392 come rubrica 51 del libro VI): al contrario, le rubriche dedicate ai consigli nella redazione del 1311 e nella complementare – e per ovvi motivi mai più ripresa – raccolta degli statuti di popolo del 1312 erano molto più numerose.

delle materie, anche negli statuti bonacolsiani (anch'essi estremamente stringati nei riferimenti ai consigli municipali)⁵⁷. In secondo luogo, le *consuetudines* reggiane, codificate nel 1242 e comprese negli statuti del 1311 come libro a sé stante (il X, di 78 rubriche), vennero nel 1335 parzialmente assorbite nel corpo statutario e ridistribuite nei diversi libri (in particolare nuclei compatti sono riconoscibili nel V libro, dedicato al civile, e nel VII, miscelaneo)⁵⁸. Statuti paralleli e parzialmente complementari, come lo statuto del comune di popolo, erano definitivamente scomparsi: lo statuto della comunità urbana aveva cioè a questa età attuato compiutamente il percorso, iniziato qualche decennio prima, di assorbimento e trasformazione delle diverse forme della normazione comunale. La natura peculiare della raccolta del 1335 deriva dunque probabilmente, ma lo vedremo meglio esaminando rapidamente sotto questa luce i rapporti fra la raccolta del 1335 e la successiva raccolta viscontea, dal confluire in un'unica espressione normativa tanto di una maturazione interna allo strumento statutario e alla cultura giuridica reggiana, quanto degli impulsi e delle direttive di un potere signorile esterno in cerca di legittimazione e di radicamento.

3. *Gli statuti: sopravvivenza e significato del diritto urbano*

Le vicende della raccolta gonzaghesca dopo il 1371, allorché Reggio venne venduta a Bernabò Visconti da Feltrino Gonzaga, ormai solo di fronte agli opposti appetiti di Este e Visconti⁵⁹, sono note: nel giugno del 1371 Bernabò, sollecitato dagli Anziani di Reggio in merito agli statuti vigenti, li approvò mutandone immediatamente l'intitolatura e dispose che una commissione composta da cittadini reggiani e dal luogotenente visconteo si occupasse di una più sistematica revisione. Nel dicembre dello stesso anno, approvò la versione rivista degli statuti che sostanzialmente si limitava ad espungere dalla raccolta il I libro e ad abradere buona parte dei riferimenti diretti ai *domini de Gonçaga* sparsi dei diversi libri (anche se non tutti: talora vennero sottolineati, talora cassati con un tratto di penna, difficilmente furono sostituiti e corretti)⁶⁰. Fu necessario attendere l'avvento di Gian Galeazzo perché si provvedesse a riprendere in mano la questione, ad esaminare la vecchia raccolta e a redigerne una nuova⁶¹.

Andrea Gamberini, che si è soffermato di recente sulla natura delle revisioni viscontee, nota come al di là della cassazione del I libro, nessun mutamento sostanziale intervenisse negli statuti nell'età di Bernabò, e come anche la revisione di Gian Galeazzo, pur formalmente meglio delineata, materialmente nuova, inserita all'interno di un ampio programma di revisioni statutarie e rafforzata localmente dalla contemporanea revisione degli statuti reggiani sui dazi, non portasse alla redazione di una raccolta profondamente diversa da quella del 1335⁶². La dialettica normativa

⁵⁷ Solo nella raccolta voluta da Francesco Gonzaga nel 1404 riapparve un libro dedicato ai consigli: in merito v. Lazzarini, *Mantova 1404*, pp. 124-5. Non si tratta di un esito signorile scontato: basti pensare agli statuti scaligeri del 1327 (peraltro concepiti e redatti nel contesto di una signoria molto particolare come storia e base sociale), in cui al contrario nel I libro si ritrovano sia un gran numero di rubriche dedicate agli ufficiali comunali, sia vari riferimenti all'esistenza e all'attività dei consigli cittadini; significativo il fatto che nella raccolta statutaria veronese redatta durante la breve, ma significativa dominazione viscontea, nel 1393, si registrasse la stessa tendenza alla eliminazione di molte rubriche dedicate al podestà, agli ufficiali e ai consigli, v. *Statuti di Verona*, in particolare le considerazioni di Bianchi, Varanini, *Statuti comunali e signoria*, pp. 61-2.

⁵⁸ Per una minuziosa ricostruzione delle norme consuetudinarie inserite negli statuti, v. Campanini, *Repertorio*, p. 213.

⁵⁹ Per la ricostruzione delle vicende della conquista viscontea della città, v. Torelli, *La presa di Reggio*; in merito alle vicende di Feltrino e dei suoi figli, poi signori di Bagnolo e Novellara, v. ora Gamberini, *La città assediata*, pp. 208-12.

⁶⁰ La commissione di statuari operò direttamente sul codice del 1335: la concessione di Bernabò e le due rubriche introduttive che testimoniavano l'iter degli Anziani, l'imprimatur del Visconti e la formula del giuramento di fedeltà prestato da due sindaci del comune a nome della città nel giugno 1371 vennero redatte alle cc. 3r-4v, in quelle che si volevano come le prime carte della nuova redazione. Il codice rimase, per tutta l'età di Bernabò e sino a che non venne redatta ed approvata la raccolta del 1392, il codice ufficiale degli statuti della città: sul significato simbolico del codice statutario, v. da ultimo G. Ortalli, *L'outil normatif et sa durée. L e droit statutaire dans l'Italie de tradition communale (XIIIe-XIVe siècle)*, in «Cahiers de Recherches Médiévales», 4 (1997), pp. 163-73.

⁶¹ In merito alla vasta revisione normativa promossa da Gian Galeazzo, oltre ai saggi di Claudia Storti Storchi citati alle note 7 e 37, si rimanda ora anche a F. Leverotti, *Leggi del principe, leggi della città nel ducato visconteo-sforzesco*, in *Signori, regimi signorili e statuti*, pp. 143-88.

⁶² *Statuti del comune di Reggio Emilia del 1392*, in ASRe, Archivio del Comune, parte I, Statuti 7, inediti: v. Campanini, *I rubricari*, pp. 17-8, 151-72; *Repertorio*, pp. 214-6.

fra il signore e la città si sostanziò in età viscontea di un elemento nuovo nel panorama reggiano, vale a dire della decretazione signorile⁶³: il rapporto fra la legislazione del principe – sostanzialmente decretata – e la legislazione della città – arroccata attorno allo statuto – innescò un processo nuovo di confronto fra la realtà urbana locale e il sovrastante potere signorile, che a Reggio vide sovente il riaffermarsi della «forza della comunità» nel difendere efficacemente la propria identità, ma anche la concreta e quotidiana gestione delle risorse locali⁶⁴.

Quel che vale la pena considerare, a titolo di parziale conclusione di queste sparse note, è che il nucleo statutario urbano elaborato nella primissima età gonzaghesca rappresentò il blocco normativo attorno a cui la città, inserita poi in ben più ampie e ambiziose dominazioni, organizzò la difesa delle sue prerogative tanto identitarie quanto concrete. In questo senso, la forza dello statuto del 1335 non risiedette nel suo carattere “signorile”, che pure rappresentò apparentemente il suo connotato distintivo peculiare rispetto alla tradizione normativa precedente e che in parte fu alla base di una riorganizzazione del materiale statutario visibilmente più efficace in termini di ordine e chiarezza dispositiva, ma nella maturazione, in buona misura autonoma ed interna, di questa stessa materia di statuti, provvisori, consuetudini, concordie e patti. Maturazione all’ombra, ed in parte in funzione, di un reggimento signorile non privo di iniziali ambizioni, ma dal significato autonomo e profondamente radicato nella complessa dialettica interna alla città e alle forze che in essa si esplicavano e trovavano voce, in un dialogo continuo e in buona misura conflittuale con i poteri sul territorio e i loro linguaggi politici⁶⁵.

⁶³ In età gonzaghesca infatti gli unici interventi erano stati direttamente sullo statuto: in merito al rapporto statuti-decreti nei domini gonzagheschi, v. Lazzarini, *Il diritto urbano*, pp. 408-17.

⁶⁴ Gamberini, *La forza della comunità*: si rimanda a questo bel saggio per l’analisi, qui solo riassunta per sommi – se non sommari – capi, del rapporto fra decreti e statuti nel tardo Trecento reggiano, e per un’ampia bibliografia viscontea su questi temi. Il rapporto fra statuti e decreti in area signorile è argomento risalente: si considerino almeno in materia i saggi di argomento italiano contenuti in *Statuti città territori*, in particolare Varanini, *Gli statuti delle città della Terraferma*, e Lazzarini, *Il diritto urbano*.

⁶⁵ V. A. Gamberini, *La territorialità nel Basso Medioevo. Un problema chiuso? Osservazioni a margine della vicenda di Reggio*, in *Poteri signorili e feudali nella Lombardia alla fine del medioevo. Legittimità e forme di esercizio*, Atti del seminario di studi (Milano, 11-12 aprile 2003) a cura di F. Cengarle, G. Chittolini, G.M. Varanini, Firenze 2005, pp. 47-72 (disponibile on line in «Reti Medievali – Rivista», V, 2004/1, url: http://www.storia.unifi.it/_RM/rivista/atti/poteri/Gamberini.htm), ora in Id. *Lo stato visconteo*, pp. 203-230.